



CIRCOLARE N.6 – 2017

Oggetto: Legge 22 maggio 2017, n. 81 – Misure per la tutela del lavoro autonomo –

Nella G.U. n. 135 del 13 giugno 2017 è stata pubblicata la legge n. 81 del 22 maggio 2017 recante misure per la tutela del lavoro autonomo, cd. *jobs act* degli autonomi.

Tra le novità introdotte in materia di lavoro autonomo si richiamano quelle recate dall'art. 8 della legge che modifica il trattamento fiscale dei rimborsi delle spese sostenute nell'esecuzione dell'incarico da parte del professionista o del lavoratore autonomo anche occasionale.

La disposizione interessa i destinatari della presente Circolare per quanto riguarda gli eventuali rapporti con i soggetti in argomento.

Il comma 1 dell'art. 8 della legge n. 81/2017 è così formulato: "All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista".

Per effetto del successivo comma 2, le disposizioni di cui sopra si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. Pertanto per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare la norma è in vigore già con il periodo d'imposta 2017, mentre per i soggetti con esercizio chiuso al 30 giugno, la disposizione si applica con l'esercizio 1° luglio 2017-30 giugno 2018.

In sostanza, con il *nuovo secondo periodo* del comma 5 dell'art. 54 del TUIR, viene stabilito che le spese relative a prestazioni di vitto e alloggio sostenute direttamente dal lavoratore autonomo e da questi riaddebitate **analiticamente** al committente, sono interamente deducibili in capo al professionista e non più *nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta*, come era previsto nella precedente formulazione del periodo del comma 5 oggi modificato.

Infatti, la precedente disciplina, peraltro in vigore fino al periodo d'imposta precedente quello in corso al 31 dicembre 2017, prevede che le spese in argomento sostenute in proprio e riaddebitate **analiticamente** al committente concorrono totalmente, quali componenti positivi, alla formazione del reddito ma sono deducibili, quali componenti negativi, soltanto nella misura del 75% e, comunque, per un importo non superiore al 2% dei compensi annui del professionista.

Il *nuovo terzo periodo* del comma 5 dell'art. 54 del TUIR, così come introdotto dal comma 1 dell'art. 8 della legge n. 81/2017, anch'esso in vigore dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, stabilisce che tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito al lavoratore autonomo, se anticipate e, quindi, sostenute direttamente dal committente, non costituiscono compensi in natura per il lavoratore autonomo il quale non dovrà più esporle in fattura.



Il committente, invece, ricevuto il documento di spesa, ne deduce l'importo.

La nuova disposizione integra quella già recata dall'art. 7 del D.L. n. 193 del 2016, che ha stabilito che non costituiscono compensi per il lavoratore autonomo le spese di viaggio e trasporto sostenute direttamente dal committente, introducendo lo stesso trattamento anche per le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sempre se sostenute direttamente dal committente.